

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 1950

(77^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità » (N. 1351) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 799
MARTINI, <i>relatore</i>	796, 798, 799
VOCOLI	797, 798, 799
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	797, 798, 799
ROMANO Domenico	797, 798
CAPELLINI	797
MANCINI	98
TOMMASINI	799

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modifiche del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 425 e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza delle assegnazioni di cooperative edilizie a contributo statale » (N. 1359):

PRESIDENTE	791, 792, 793, 794, 795
TOSELLI, <i>relatore</i>	792, 793, 794, 795

GENCO	Pag. 792
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	792
PRIOLO	793
TISSI	793
BORROMEO	793, 794, 795
MANCINI	793
MASTINO	793, 794

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Cappa, Cappellini, Corbellini, Focaccia, Franza, Genco, Mancini, Martini, Mastino, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

Intervengono altresì l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici e l'onorevole Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

GENCO, *Segretario*, da lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 425 e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale » (Numero 1359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 e del decreto

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 77ª RIUNIONE (23 novembre 1950)

legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale ».

Su questo disegno di legge sono sorte nella nostra ultima riunione alcune contestazioni, perchè il collega senatore Mancini aveva obiettato che sarebbe stato meglio riproporre un disegno di legge da lui sottoposto al Consiglio dei Ministri nel 1944 e che dava diritto, a coloro che erano stati esclusi dall'assegnazione di alloggi, di rivendicare la proprietà degli appartamenti ad altri ingiustamente assegnati. Ho sollecitato un chiarimento da parte del Ministero di grazia e giustizia. Mi è stata fatta rilevare l'opportunità di approvare il provvedimento proposto dal Governo, cioè quello attualmente in discussione, in quanto che esso è il risultato di un compromesso sulla questione in esame.

TOSELLI, *relatore*. Richiamandomi alla obiezione fatta dal senatore Ferrari nell'ultima riunione, ricordo che egli si preoccupava soprattutto del pericolo che non si tenesse più conto della necessità di fare un diverso trattamento a coloro che sono stati ingiustamente estromessi dalla assegnazione di alloggi nei confronti di coloro che viceversa ne erano entrati abusivamente in possesso. Questo procedimento, che potrebbe definirsi un procedimento di epurazione, è stato impostato, risolto, e, credo, esaurito con il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 con il quale si è stabilito che debbono essere fatti decadere dall'assegnazione di alloggi coloro che ne sono entrati in possesso senza i prescritti requisiti ma unicamente perchè si avvalsero di favoritismi avvenuti durante il periodo fascista. Risolto questo problema, e di conseguenza anche quello che riguarda la reintegrazione di coloro che erano stati ingiustamente estromessi da questi diritti, con lo stesso decreto legislativo luogotenenziale 1944, integrato poi da quello del 1945, oggi non si presenta altro quesito che questo: mentre le leggi precedenti considerano come aventi diritto soltanto coloro che sono stati estromessi dalle assegnazioni di alloggi, il nuovo provvedimento considera, agli effetti della reintegrazione, anche gli eredi e gli aventi causa degli estromessi e dice esplicitamente che, solo nel caso che questi

non possano essere reintegrati nei loro alloggi, per venire incontro alle loro giuste richieste, si fa luogo ad una assegnazione suppletiva, mediante alloggi della stessa cooperativa edilizia o di oltre cooperative analoghe tenendo anche conto della consistenza e del valore dell'alloggio che doveva essere assegnato.

GENCO. Vorrei conoscere l'entità numerica dei casi contemplati da questa legge, perchè, se si trattasse di pochissimi casi, penso che il Ministero dei lavori pubblici potrebbe provvedere direttamente, senza ricorrere ad un apposito provvedimento legislativo.

TOSELLI, *relatore*. Il numero non interessa, perchè noi vogliamo soprattutto provvedere ad una deficienza delle leggi precedenti, ed infatti nella relazione ministeriale è chiaramente spiegato che la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica non ha ritenuto che, in base alle disposizioni precedenti, siano legittimati a produrre la domanda di reintegrazione gli eredi del socio decaduto o radiato, trattandosi di rapporto *intuitu personae*, nè che la reintegrazione possa farsi valere nei confronti degli eredi o dei cessionari o dei terzi di buona fede aventi causa dal socio subentrato, dato che le norme in questione escludono che la reintegra possa proporsi nei confronti di persone diverse dal socio subentrato. Questa legge, cioè, comporta unicamente un allargamento della possibilità di chiedere la reintegrazione nel diritto di assegnazione di alloggi, estendendo questo diritto anche agli eredi di coloro che questo diritto ebbero nel passato. Dopo questo chiarimento io penso che il disegno di legge possa essere approvato con piena sicurezza e tranquillità da parte dei colleghi.

GENCO. Io insisto nel mio quesito, desidero cioè conoscere il numero dei casi che questo disegno di legge interessa.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Allo stato attuale delle cose questo disegno di legge interessa quattro casi, esclusi i ferrovieri.

PRESIDENTE. Debbo fare osservare ai colleghi che la consistenza numerica non ha alcuna importanza: se si vuole estendere un determinato diritto, sia pure a poche persone, occorre un disegno di legge.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 77ª RIUNIONE (23 novembre 1950)

PRIOLO. D'altra parte si tratta di un problema di non grande importanza, come ho potuto constatare quando ero Sottosegretario.

TISSI. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore. La relazione ministeriale dice che la Commissione di vigilanza non ha ritenuto che siano legittimati a produrre la domanda di reintegrazione gli eredi del socio...

TOSELLI, *relatore*. Questo provvedimento tende appunto a dare agli eredi questa facoltà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il passaggio agli articoli.

MANCINI. Dichiaro di astenermi da questa votazione.

PRESIDENTE. Chi approva il passaggio agli articoli è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944 n. 425, è sostituito dai seguenti:

« I Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti ciascuno per le cooperative edilizie rispettivamente sottoposte alla loro vigilanza, possono assegnare altri alloggi, possibilmente di eguale consistenza e valore, che si siano resi disponibili nella stessa od in altra cooperativa a contributo statale per effetto delle decadenze pronunciate nella rispettiva competenza, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, ai soci già dichiarati decaduti o radiati in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, e del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che non si trovino in condizioni di ottenere la reintegrazione prevista nel presente e nel precedente articolo 4, perchè l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di trasferimento per successione o per atto tra vivi.

« Analoga assegnazione può essere disposta a favore degli eredi dei soci indicati nel comma precedente e a favore di coloro che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni previste nel presente decreto ».

MASTINO. Debbo fare osservare che questo articolo 1 dice che i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti « possono assegnare ».

Io penso che questa dizione lascia in facoltà dei Ministri la concessione del diritto di cui al presente disegno di legge.

TOSELLI, *relatore*. La concessione degli alloggi è subordinata alla presentazione della domanda da parte degli interessati.

MASTINO. Io penso che bisognerebbe mutare la parola « possono » in « devono ».

TOSELLI, *relatore*. Si tratta di un diritto implicitamente riconosciuto.

MASTINO. Penso anch'io che il Ministro provvederà per tutti al riconoscimento di questo diritto, ma la formulazione della legge dovrebbe essere più precisa.

TOSELLI, *relatore*. Bisogna tenere presente che le domande presentate sono soggette ad una istruttoria per accertare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti per godere del diritto di assegnazione degli alloggi.

PRIOLO. Concordo con la tesi del senatore Mastino e penso che si potrebbe dire, in luogo di « possono assegnare », « assegneranno ».

BORROMEO. La questione sollevata dal senatore Mastino mi sembra importante e la sua tesi giusta. Penso però che, se adottiamo la dizione « debbono assegnare », si dovrebbe aggiungere anche che questa assegnazione deve essere fatta su domanda degli aventi diritto, perchè altrimenti i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti dovrebbero procedere anche senza la domanda degli interessati.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'articolo 2 contiene una quantità di norme cui è subordinata l'assegnazione degli alloggi e che pertanto è necessario che gli interessati presentino la domanda per non mettere il Ministro in condizioni di non poter provvedere.

MASTINO. Si potrà invece di « devono assegnare » usare l'espressione « assegneranno » come proposto dal senatore Priolo; si intende quando gli interessati ne facciano domanda, perchè, altrimenti, si finirebbe col togliere una facoltà al Ministro in un senso, per attribuirgliene poi un'altra, dandogli cioè la facoltà di imporre l'assegnazione di un appartamento anche a coloro che non ne facciano domanda.

PRESIDENTE. Bisognerebbe vedere, dato che questo articolo 1 non è che sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944,

n. 425, quali sono i precedenti commi di quell'articolo.

TOSELLI, *relatore*. In effetti l'articolo 5 di quel decreto legislativo dice che ai soci che vengono privati di alloggi per effetto del precedente articolo 4 « saranno assegnati » altri alloggi. Pertanto penso che si possa senz'altro approvare un emendamento che sostituisca le parole « possono assegnare » con la parola « assegneranno ».

PRESIDENTE. Faccio osservare però che l'articolo 2 del disegno di legge dice al terzo comma: « Tutti gli aspiranti ai fini dell'assegnazione saranno graduati nell'ordine di anzianità »; pertanto, ripeto, non vorrei che, sostituendo la parola « assegneranno » alle originarie « possono assegnare » nell'articolo 1, si metta il Ministero in condizioni da non poter provvedere a tutti gli aventi diritto pur esistendo una tassativa disposizione di legge.

BORROMEO. Faccio osservare che l'articolo 1 dice che i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti assegneranno gli alloggi che si saranno resi disponibili, e pertanto saranno obbligati a provvedere entro i limiti delle disponibilità che si verificheranno mano mano. Poichè lo scopo di questa legge è quello di mettere gli eredi di un giornalista che è morto senza poter usufruire della reintegrazione della proprietà di un alloggio nella condizione di potersene valere, o di mettere il giornalista medesimo che non abbia potuto ottenere l'appartamento nella condizione di ottenerlo, e poichè nella legge precedente si usava una espressione tassativa, penso che sia opportuno usare anche qui la medesima espressione.

TOSELLI, *relatore*. In effetti anche i primi quattro articoli del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 inducono ad accettare questa proposta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dai senatori Priolo e Mastino e accettato dal relatore, tendente a sostituire nel primo comma dell'articolo 1 alle parole « possono assegnare » l'altra « assegneranno ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

TISSI. Vorrei fare un'osservazione sull'ultimo comma dell'articolo. Mi sembra che

esso ponga sullo stesso piano coloro ai quali è stato tolto l'alloggio e coloro che lo hanno ottenuto abusivamente.

BORROMEO. L'ipotesi che il senatore Tissi fa, è questa: un appartamento, assegnato ad un giornalista, viene tolto a costui ed assegnato ad un'altra persona che viene reintegrata nella sua proprietà. Questo giornalista perde il diritto all'appartamento? E se nell'appartamento ci sono i suoi eredi debbono essi andarsene via, o debbono avere un altro appartamento?

MASTINO. In effetti la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 può dar luogo a qualche dubbio. Ma le reintegrazioni previste e che determinano la privazione degli alloggi si riferiscono a casi in cui gli alloggi sono stati acquistati legalmente?

TOSELLI, *relatore*. L'assegnazione dell'alloggio per coloro che ne vengano privati per effetto delle reintegrazioni previste in questo disegno di legge si riferisce a chi sia in possesso di un appartamento legittimamente. Coloro che hanno ottenuto un alloggio illegalmente sono già stati estromessi in base alle precedenti disposizioni.

BORROMEO. Faccio osservare che, in analogia alla dizione che abbiamo approvato nel primo comma, laddove abbiamo sostituito le parole « possono assegnare » con l'altra « assegneranno », occorre ora nel secondo comma sostituire alle parole « può essere disposta » le altre « sarà disposta ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Borromeo tendente a sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo 1, le parole « può essere disposta » con le altre « sarà disposta ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modificazioni apportate.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Art. 2.

Le assegnazioni di cui al precedente articolo sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici o dei trasporti man mano che

si verifichino disponibilità di alloggi per effetto delle decadenze a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 425.

Gli aspiranti alle predette assegnazioni, ove non l'abbiano ancora fatto, debbono, a pena di decadenza, presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici o dei trasporti entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Tutti gli aspiranti ai fini dell'assegnazione saranno graduati nell'ordine di anzianità di iscrizione nelle cooperative di cui originariamente erano soci, dandosi però la precedenza ai soci decaduti o radiati che avevano acquistato in proprio il relativo suolo prima che fossero costruiti dalla cooperativa, alla quale i soci stessi lo conferirono, gli edifici di cui facevano parte gli alloggi dei quali i medesimi erano assegnatari o prenotatari e che non abbiano potuto ottenere la reintegrazione a norma del decreto luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, perchè l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di uno o più trasferimenti per successione o per atto tra vivi, a qualunque titolo.

(È approvato).

Art. 3.

L'assegnazione a norma della presente legge estingue ogni diritto del socio derivante dalla decadenza o dalla radiazione.

(È approvato).

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e le norme esecutive approvate con decreto ministeriale 4 luglio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1945, n. 84 che non siano modificate dalla presente legge.

BORROMEO. Io penso che questo articolo 4 potrebbe essere soppresso. È chiaro che, se si approva una nuova legge che modifica l'ultimo comma di un articolo di una legge precedente, questa rimane in vigore.

PRESIDENTE. Poichè il presente disegno di legge dispone, oltre che la modificazione, altre norme, specialmente all'articolo 2, io penso che questo articolo 4 sia opportuno.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

È fissato un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il quale i soci di cooperative edilizie a contributo statale, che siano stati riammessi in servizio dopo il 31 ottobre 1945, possono chiedere a norma del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, la reintegrazione dell'appartamento per il quale furono dichiarati decaduti dalla prenotazione o dalla assegnazione.

BORROMEO. Questo articolo 5 introduce nel disegno di legge disposizioni completamente nuove che non hanno niente a che vedere con il titolo della legge stessa la quale stabilisce modifiche ai decreti legislativi luogotenenziali 16 novembre 1944, n. 425 e 25 maggio 1945, n. 413. Con questa norma si vorrebbe fissare un nuovo termine di tre mesi che riguarda dei casi, di cui non sappiamo il numero, che secondo me non hanno niente a che vedere con i quattro articoli già approvati. All'articolo 2 abbiamo fissato il termine di un mese per dar modo agli aspiranti all'assegnazione di alloggi di presentare la domanda al Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti; adesso, con l'articolo 5, fissiamo un nuovo termine di tre mesi entro il quale i soci di cooperative edilizie a contributo statale possono chiedere la reintegrazione nell'appartamento per il quale furono dichiarati decaduti dalla prenotazione o dall'assegnazione.

TOSELLI, *relatore*. Coloro che sono ammessi oggi a fare questa domanda, secondo il disposto dell'articolo 5, sono coloro che non l'avrebbero potuto fare secondo le precedenti disposizioni, perchè riammessi in servizio dopo il termine di scadenza fissato dalla primitiva legge. Si tratta di persone licen-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 77ª RIUNIONE (23 novembre 1950)

ziate per diversi motivi, tra cui ragioni politiche, e riammessi in servizio dopo il 31 ottobre 1945.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità** » (N. 1351) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 250.000.000 per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità ».

MARTINI, relatore. Onorevoli senatori, col decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1927, furono emanate disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura e all'articolo 39 fu autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubbliche calamità, di cui all'articolo 38 dello stesso decreto-legge, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1926-27 mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 2 del decreto 11 novembre 1924, n. 1932, concernente lo stanziamento di lire 15 miliardi per opere pubbliche straordinarie, e fu stabilito che potevano essere prelevate dallo stesso fondo di riserva le somme che fossero occorse per far fronte, in caso di disastri, a tutte le spese dipendenti dall'applicazione e dalle provvidenze di cui al detto decreto e a quello 2 settembre 1919, n. 1915.

Col decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, il Ministro dei lavori pubblici venne autoriz-

zato a provvedere a sua cura e spesa ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da elementi calamitosi, quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, mareggiate, alluvioni, frane, nubifragi, valanghe ed altre calamità naturali. E fu detto che tali lavori dovevano consistere particolarmente in:

a) puntellamenti, demolizioni, sgombri, ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;

b) ripristino provvisorio del transito, ferma restando l'applicazione dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674 e 21 marzo 1907, n. 1^o, per la esecuzione delle opere definitive;

c) ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia della igiene pubblica;

d) costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto.

Ai fini di cui alle successive leggi, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, furono stanziati 280 milioni, che furono aumentati di 150 milioni con la legge 29 luglio 1949, n. 507, elevando così a 430 milioni la somma prevista agli scopi di cui sopra. Ma proprio a seguito delle alluvioni e delle altre calamità naturali verificatesi in varie parti del Paese nell'anno passato e nella primavera dell'anno in corso, anche tale somma si è rivelata insufficiente a far fronte alle necessità dell'intero esercizio, e fu accertato un maggiore fabbisogno di 250.000.000 di lire. A coprire questa maggiore spesa si provvede destinandovi una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 ottobre 1949, n. 731 concernente le variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49, nono provvedimento. Lo scopo della presente legge è proprio quello di autorizzare la maggiore spesa accertata e determinata in 250.000.000 di lire.

La Commissione permanente di finanza e tesoro non ha niente da eccepire ed osservare, anzi ha dato parere favorevole al provvedimento. Possiamo quindi approvare senz'altro la legge, augurandoci che per il futuro la Provvidenza ci sia benigna e ci consenta di risparmiare, possibilmente anche tutta, la somma

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 77ª RIUNIONE (23 novembre 1950)

che a tale scopo verrà stanziata nel bilancio di previsione.

VOCCOLI. A nome del Gruppo comunista, debbo osservare che il Governo non ha fornito una documentazione che consenta di rendersi esattamente conto della giustezza o meno del provvedimento proposto e che, nel chiedere l'autorizzazione della ulteriore spesa di 250 milioni di lire per provvedere alle necessità più urgenti in occasione di pubbliche calamità, non ha assolutamente cercato di fornire gli elementi atti a stabilire se la somma stanziata sia di fatto adeguata alle reali necessità.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Furono stabiliti stanziamenti in relazione alle calamità avvenute allora. Questo disegno di legge attende l'approvazione da un anno e mezzo.

VOCCOLI. Nella relazione ministeriale al presente disegno di legge si dice che fu accertato un maggior fabbisogno determinato in 250 milioni e che all'uopo è stato predisposto il presente disegno di legge col quale si autorizza la detta spesa di 250 milioni di lire. Noi, poichè non abbiamo elementi per giudicare, non possiamo dare il nostro voto al presente disegno di legge. Ci asterremo, quindi, dalla votazione.

ROMANO DOMENICO. Io desidererei sapere dall'onorevole Ministro se esiste ancora al Ministero dei lavori pubblici l'organizzazione di pronto soccorso, con magazzini, impianti per radio trasmissioni, treni di soccorso, ecc.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Vorrei pregare la Commissione di non soffermarsi oltre il necessario su questo disegno di legge. Esso attende purtroppo da oltre un anno. Come gli onorevoli senatori sanno, si tratta di uno stanziamento suppletivo sul capitolo del pronto soccorso per l'esercizio 1948-49. Siamo, non dimentichiamolo, nell'esercizio 1950-51. Purtroppo questo disegno di legge trovò difficoltà, prima in sede di accordi col Ministero del tesoro e poi in sede parlamentare, agli effetti della copertura, per una serie di contrattempi. Oggi, finalmente, alla fine del novembre del 1950, esso giunge all'approvazione definitiva che mi auguro avvenga questa mattina. Si tratta di un ulteriore stanziamento sul capitolo del pronto soccorso il quale, come

voi sapete, tutti gli anni si è disgraziatamente dimostrato insufficiente, sia per la limitatezza dei fondi assegnati in via normale, sia per le proporzioni delle calamità avvenute negli anni scorsi. È inutile nascondere che il pronto soccorso è stato già effettuato e che deve essere ancora pagato, perchè non si può certo pensare di fare il pronto soccorso ad un anno di distanza, per aspettare che i fondi vengano stanziati. Circa l'osservazione fatta dal senatore Voccoli, mi pare che essa non abbia fondamento, perchè noi non dobbiamo venir qui, in sede parlamentare, a portare un preventivo di spesa....

CAPPELLINI. Qui si tratterebbe di un consuntivo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*... che scenda fino ai minimi particolari. Anche nel caso di un consuntivo, noi non dobbiamo far questo. È evidente che quando si presenta un disegno di legge come questo, di natura finanziaria, col quale si dice che è stato accertato un maggiore fabbisogno su un determinato capitolo, basta questa affermazione e non mi sembra necessario dire quanto è stato speso per una determinata puntellatura o per una qualsiasi specifica opera di pronto soccorso. Se così fosse, noi non faremmo qui delle leggi, faremmo dell'amministrazione, e l'amministrazione deve essere fatta dai Ministeri e non dal Parlamento. Comunque, si tratta di somme necessarie per le opere di pronto soccorso e mi pare che su questo punto non ci sia assolutamente da discutere e del resto credo che le maggiori critiche, in occasione di pubbliche calamità, siano venute proprio dalla sinistra per reclamare un efficace intervento del Governo, cosa che purtroppo non si è potuta fare per la scarsezza dei fondi. Ora, il giorno in cui il Governo riesce a reperire un certo numero di milioni per mettere il capitolo del pronto soccorso in condizione di funzionare e di far fronte alle dolorose necessità cui deve provvedere, mi sembra non sia il caso di sottilizzare.

Per quanto riguarda la domanda che mi è stata rivolta dal senatore Romano, rispondo che il servizio di pronto soccorso effettivamente non è stato riorganizzato, così come egli lo intende. Una volta c'erano i treni di pronto soccorso e c'erano i magazzini. Pur-

troppo tutto questo non c'è più, ed è inutile nascondere. Il Ministero aveva già ripreso in esame la possibilità e l'opportunità di riorganizzare questo servizio di pronto soccorso, naturalmente con criteri più aggiornati. Probabilmente non si sarebbe rifatto il treno di pronto soccorso perchè oggi il treno è meno efficace di un'autocolonna. Ma devo dire anche, con la stessa chiarezza, che non abbiamo per il momento proceduto oltre in questi studi, perchè è davanti al Parlamento un disegno di legge per la difesa civile che contempla proprio delle radicali modificazioni nel settore degli interventi statali in casi di pubblica calamità.

Il Ministero dei lavori pubblici si è perciò astenuto dal prendere qualsiasi deliberazione. Tra l'altro era stato indetto un concorso per marconisti ed io stesso ho consigliato il Ministro a sospenderlo perchè avremmo potuto trovarci con un certo numero di marconisti vincitori del concorso, e quindi assunti, ma non utilizzabili. Per concludere, vorrei raccomandare alla Commissione di procedere rapidamente alla approvazione di questo disegno di legge.

MANCINI. Vorrei sapere dalla cortesia dell'onorevole Sottosegretario se, nei fondi stanziati col presente disegno di legge, sono comprese anche le indennità date ai sinistrati o se, invece, si tratta soltanto di fondi dispensati per l'esecuzione di lavori.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questi fondi sono stanziati dal capitolo del pronto soccorso; le disposizioni che concernono per l'appunto il pronto soccorso sono regolate nella legge 12 aprile 1948, n. 1010, che prevede l'intervento del Ministero dei lavori pubblici a questi fini. E che questo capitolo sia riservato esclusivamente ai fondi per il pronto soccorso è dimostrato dal fatto che ogni volta che si deve assegnare un'erogazione o un contributo a privati, per qualsiasi ragione, ciò viene praticamente fatto attraverso una legge speciale, come è avvenuto anche recentemente.

MANCINI. Conosco questa legge e debbo riconoscere che in occasione di grandi calamità qualche cosa si è fatto per soccorrere i danneggiati. Volevo sapere se tra le destinazioni di questi fondi era previsto anche il soccorso ai sinistrati.

ROMANO DOMENICO. Nel ringraziare il Sottosegretario per le notizie che mi ha fornito, vorrei fare una raccomandazione. Desidererei che in questa riorganizzazione dei servizi concernenti gli interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità, sia mantenuta quella disposizione che è nella legge 9 dicembre 1926, n. 2389, secondo la quale, quando intervengano i soccorsi organizzati dal Ministero dei lavori pubblici, debbono cessare tutte le iniziative concomitanti, ivi comprese quelle delle Autorità militari. Tale disposizione apparve utilissima nel terremoto del 1908, poichè, in quell'occasione, si riscontrò l'inconveniente che non vi era nessuna coerenza tra le varie attività assistenziali e di soccorso, succedendo perfino che gli stessi feriti venissero curati da più organizzazioni, e via dicendo. È necessario invece che una sola Autorità risponda in modo organico di tutta l'organizzazione. Vorrei quindi che nel nuovo riordinamento fosse riportata questa disposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

È autorizzata la ulteriore spesa di lire 250.000.000 in aggiunta a quella di lire 280.000.000 di cui all'articolo 5, comma quarto, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

VOCCOLI. Propongo di aggiungere dopo le parole: « 30 ottobre 1948, n. 1265 » le altre: « aumentate di altre lire 150 milioni, con la legge 29 luglio 1949, n. 507 ». Ritengo infatti che questa indicazione sia necessaria per avere un quadro esatto della situazione in questo settore.

MARTINI, *relatore*. Non aderisco a questo emendamento, per quanto non muterebbe nulla della disposizione dell'articolo 1, poichè, essendo appunto un'aggiunta superflua, potrebbe causare equivoci.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 77ª RIUNIONE (23 novembre 1950)

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anch'io non ritengo assolutamente necessaria questa aggiunta.

VOCOLI. Ho proposto questo emendamento aggiuntivo in considerazione del fatto che era già stata citata una altra aggiunta, precisamente quella di 280 milioni di lire previsti dall'articolo 5, comma 4º della legge 30 ottobre 1948, n. 1265. Quindi, per analogia, mi sembra opportuna anche quest'altra citazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La citazione, cui ella fa riferimento, è stata fatta per indicare il capitolo da cui prelevare l'ulteriore stanziamento. Pertanto non ritengo di poter accettare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Voccoli, ella insiste nel suo emendamento?

VOCOLI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Voccoli, tendente ad aggiungere dopo le parole: « 30 ottobre 1948, n. 1265 », le altre: « aumentate di altre lire 150 milioni con la legge 29 luglio 1949, n. 507 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, del quale è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 ottobre 1949, n. 731, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-1949 (nono provvedimento).

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor-
tare in bilancio, con propri decreti, le occor-

renti variazioni per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TOMMASINI. Protesto contro questa nuova violazione della Costituzione e propongo la soppressione dell'articolo 4. Poichè questo disegno di legge non è importantissimo, propongo di cominciare proprio da esso e non seguire la strada fino adesso percorsa, contraria al decorso della legge stabilito dalla Costituzione.

MARTINI, *relatore*. Pur aderendo alle considerazioni di principio del senatore Tommasini, prego la Commissione di considerare che questo disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati e pertanto la soppressione dell'articolo 4 costituirebbe una mora non necessaria.

PRESIDENTE. Propongo di approvare lo articolo 4, restando però a verbale la protesta unanime della 7ª Commissione permanente del Senato contro questo criterio contrario al dettato della Costituzione, intendendosi che, se ci verranno successivamente disegni di legge che, senza nessuna ragione, abbrevino il termine di entrata in vigore della legge, noi non approveremo l'articolo riguardante questa disposizione.

TOMMASINI. Accetto la proposta del Presidente e ritiro il mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 del quale è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,5.